



COMUNE DI MELDOLA
Settore Servizi Sociali-Cultura-Sport-Pubblica Istruzione

**90943.docREGOLAMENTO PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E
PRESTAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO
SOCIALE E SCOLASTICO**

Approvato con Atto C.C. n. 66 DEL 04/08/2010

Art. 1

PRINCIPI ISPIRATORI

Sui principi informatori dell'intervento assistenziale, occorre fare riferimento a quanto indicato dalla Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei Servizi Sociali" e dalla Legge Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ovvero:

- uguaglianza, a parità di bisogno, dell'intervento di assistenza sociale;
- rispetto della persona e della sua dignità;
- adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, limitando il più possibile il ricorso agli inserimenti in strutture residenziali;
- concezione unitaria degli interventi volta al superamento della loro settorializzazione e categorizzazione;
- rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;
- qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;
- fruizione dell'intervento assistenziale negli ambiti territoriali di residenza dell'utente.

Il Presente Regolamento è rivolto ai cittadini con residenza nel Comune di Meldola

Per quanto riguarda l'intervento assistenziale e contributivo in ambito scolastico, si fa esplicito riferimento alla normativa regionale vigente, con finalità volte a facilitare l'accesso e la frequenza nonché la qualificazione del sistema scolastico.

Art. 2

FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ANCHE IN AMBITO SCOLASTICO, DI COMPETENZA COMUNALE

- a) assistenza economica ordinaria e straordinaria;
- b) assistenza domiciliare;
- c) integrazione retta per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali;
- d) inserimenti socio-lavorativi;
- e) inserimenti di cittadini pensionati in attività socialmente utili;
- f) vacanze anziani;
- g) contributi ad associazioni ed enti del territorio che operano in ambito sociale;
- h) interventi per il diritto allo studio;
- i) contributi finalizzati alla qualificazione del sistema scolastico;

Art. 3

ORGANO COMPETENTE

Compete alla **Giunta Comunale**, all'inizio di ogni anno e sulla base del Bilancio di Previsione adottato dal Consiglio Comunale:

- le determinazioni dell'ammontare delle risorse disponibili per gli interventi di cui all'art. 2,
- le definizioni, ove previsto ed in collaborazione con gli uffici preposti dell'Amministrazione Comunale, dei limiti di reddito e patrimoniali per l'accesso ai servizi assistenziali di cui all'art. 2
- le definizioni degli obiettivi generali da raggiungere anche mediante la predisposizione di appositi indicatori
- la possibilità di individuare e destinare un budget specifico, a disposizione dell'Assessorato ai Servizi Sociali, per l'attivazione di specifici interventi promossi dall'Assessorato medesimo

Vengono disposti con proprio atto dal **Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sport, Cultura e Pubblica Istruzione** gli interventi di cui all'art. 2

Art. 4

ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Requisiti oggettivi per la concessione degli interventi

Per accedere agli interventi assistenziali di cui all'Art. 2 punto a), si tiene conto della situazione economico-finanziaria del soggetto e del nucleo familiare e, qualora la situazione lo richieda, della consistenza del reddito e del patrimonio dei parenti tenuti al mantenimento (art. 433 del Codice Civile).

Di norma è richiesto che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

1	Non essere titolare di diritti reali di godimento su immobili diversi dalla abitazione in uso al nucleo o ad eventuali parenti di primo grado
2	Non essere proprietario di autovetture di cilindrata superiore ai 1900cc che risultino immatricolate da meno di 10 anni al momento della presentazione della domanda di contributo
3	Non essere proprietario di natanti e/o fuoribordo
4	Per i cittadini stranieri con cittadinanza extra U.E., possesso di Permesso di soggiorno in corso di validità o documentata richiesta di rinnovo
5	Non possedere beni mobili, così come disciplinato dalla normativa ISE, dal valore superiore a quanto espressamente stabilito dalla Giunta Comunale, con proprio specifico atto
6	Certificazione ISEE e relative condizioni economiche nei limiti di quanto stabilito dalla Giunta Comunale, con proprio specifico atto.
7	Anzianità di residenza nel Comune di Meldola pari ad almeno anni 5 al momento della presentazione della richiesta

Annualmente, la Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla definizione, dei limiti reddituali e patrimoniali, di cui ai sopra citati punti 5 e 6;

In ogni caso, qualora il tenore di vita effettivo emergente da appositi accertamenti fosse in contrasto con lo stato di indigenza risultante dalla documentazione prodotta, l'intervento di assistenza economica non verrà concesso.

Viceversa, in caso di particolare e motivata significatività dell'intervento si potrà prescindere dai requisiti di cui sopra. A questa variabile si associa la valutazione circa i riflessi economici derivanti dalla eventuale presenza di qualche malattia o altri stati di bisogno debitamente documentati.

Tipologia di interventi

Sono previsti i seguenti interventi di sostegno economico:

- **Sussidi mensili continuativi:** erogati per comprovate situazioni di bisogno di norma per un minimo di tre mesi fino ad un massimo di dodici mesi e per un importo complessivo non eccedente il valore di € **1.500,00** tenuto conto anche degli eventuali redditi presenti. Nel limite del possibile va evitato di cronicizzare il sussidio e favorito invece, con la predisposizione di uno specifico piano di sostegno da parte di un assistente sociale, il progressivo superamento dello stato di bisogno.
- **Sussidi straordinari:** erogati per sopperire a situazioni aventi il carattere dell'eccezionalità. Ciascun

contributo non potrà eccedere € **500,00**. Ciascun beneficiario non potrà ricevere nell'ambito del medesimo anno più di € **1.500,00**. Per ciascuna situazione, di norma, occorre far predisporre da un'assistente sociale una relazione illustrante le ragioni del bisogno e le finalità dell'intervento proposto.

- **Interventi d'emergenza:** erogati per particolari situazioni d'urgenza ed emergenza per un importo unitario non superiore a € **250,00**
- **Prestito sull'onore:** erogati a cittadini in condizione di temporanea non autosufficienza e di disagio sociale; Il prestito non potrà eccedere l'importo pari a € **2.500** rimborsabili senza interessi in 36 rate mensili; la concessione del prestito è subordinata alla predisposizione di un piano illustrante gli obiettivi e le finalità dell'intervento da parte della competente Assistente Sociale

Procedura d'ammissione

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'allegato modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali – Mod. A) ed indicando il tipo d'intervento richiesto

La domanda dovrà essere accompagnata da:

- **certificazione ISEE** (ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n.109 modificato dal D.Lgs.03/05/2000 n.130, D.P.C.M. 07/05/1999 n.221, D.P.C.M. 04/04/2001 n.242, D.P.C.M. 18/05/01) e relativa D.S.U.
- **copia del documento di identità**

Tale domanda dovrà essere ripetuta ogni volta che l'interessato/a rivolga nuova richiesta di intervento.

L'Ufficio incaricato del procedimento potrà richiedere, ad integrazione della dichiarazione di cui sopra, la documentazione ritenuta necessaria, per una corretta istruttoria della pratica.

L'assistente sociale di riferimento coadiuva l'interessato nella compilazione della domanda, cerca di individuare, sulla base delle proprie specifiche competenze e conoscenze, l'intervento più adatto ed opportuno alla situazione del caso e formula una proposta/progetto di intervento entro il quale si inserisce e trova motivazione la richiesta di contributo

Il Responsabile del IV Settore con proprio Atto dispone gli interventi di cui sopra al fine di procedere alla materiale erogazione dei benefici e degli interventi concessi.

Art. 5

ASSISTENZA DOMICILIARE

Finalità e destinatari del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) mira a favorire la permanenza dell'anziano o comunque della persona non autosufficiente nel proprio ambiente di vita prevenendo, per quanto possibile, il ricorso all'istituzionalizzazione. Si presta attraverso l'erogazione di una serie integrata di prestazioni tese a garantire al beneficiario un'esistenza sicura ed autonoma all'interno del proprio domicilio.

Il servizio è rivolto a persone anziane in stato di bisogno che vivono soli oppure in famiglie non in grado di assicurare autonomamente l'assistenza necessaria. Il servizio è rivolto anche a cittadini non anziani in condizioni di non autosufficienza che versano in particolare stato di necessità.

Tipologia di prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si attiva sulla base di un progetto personalizzato formulato dall'assistente sociale responsabile del caso tenendo conto del bisogno del richiedente e della rete delle risorse familiari e del volontariato presenti e/o attivabili. Verranno altresì considerati elementi quali la gravità della condizione di non autosufficienza dell'anziano (in esito a scheda BINA) e l'eventuale presenza di altre forme di assistenza (assegno di cura)

Il SAD può prevedere i seguenti interventi:

- **Aiuto domiciliare:** consiste in prestazioni, erogate da personale specializzato, di sostegno domestico alle persone non più autosufficienti quali ad esempio, il riordino della casa, la cura della persona, la preparazione dei pasti, prestazioni di lavanderia, il disbrigo di commissioni, l'aiuto al mantenimento di relazioni sociali. Non possono venire erogate per più di 2 ore giornaliere per un massimo di dodici ore settimanali. Al richiedente è richiesta una contribuzione della spesa secondo i criteri più avanti stabiliti.
- **Consegna pasti a domicilio:** consiste nella consegna di pasti confezionati a persone non in grado di provvedere da se alla propria alimentazione. Al richiedente è richiesta una contribuzione della spesa secondo i criteri più avanti stabiliti.
- **Servizio di lavanderia:** consiste nel trasporto in lavanderia e successiva riconsegna di biancheria ed indumenti personali di persone non in grado di provvedere altrimenti. Al richiedente è richiesta una contribuzione della spesa secondo i criteri più avanti stabiliti.

Ammissione al servizio

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'apposito modello predisposto dai servizi sociali ed indicando il tipo d'intervento richiesto

La domanda dovrà essere accompagnata da:

- **certificazione ISEE** (ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n.109 modificato dal D.Lgs.03/05/2000 n.130, D.P.C.M. 07/05/1999 n.221, D.P.C.M. 04/04/2001 n.242, D.P.C.M. 18/05/01) e relativa D.S.U.
- **copia del documento di identità**

Ogni domanda riguardante le prestazioni di aiuto domiciliare dovrà essere accompagnata da una relazione dell'assistente sociale responsabile del caso, illustrante le finalità del servizio che si propone di erogare. **Gli interventi di aiuto domiciliare volti a persone anziane per almeno 6 ore settimanali saranno erogati soltanto se la persona richiedente risulta non autosufficiente dalla valutazione dell'UVG e se è inserita in assistenza programmata dal proprio medico di base.**

L'ammissione al servizio compete all'Istituzione ai Servizi Sociali "D. Drudi" che provvede con proprio Atto, tenuto conto della proposta dell'assistente sociale in accordo con il Responsabile del Settore Servizi Sociali, Cultura, Sport e Pubblica Istruzione e sulla base di criteri quali il grado di non autosufficienza del richiedente, le risorse familiari presenti, le condizioni economiche, l'età.

La partecipazione al costo del SAD

La partecipazione degli utenti al costo dei servizi risulta così determinata:

	ISEE	% contribuzione utente
--	-------------	-------------------------------

assistenza domiciliare	inferiore o uguale al 120% del minimo INPS	0%
	tra il 121% e il 300% del minimo INPS	tra il 10% e il 99%
	superiore al 300% del minimo INPS	100%
pasti a domicilio lavanderia	inferiore o uguale al 120% del minimo INPS	0%
	tra il 120% e il 150% del minimo INPS	50%
	superiore al 150% del minimo INPS	100%

I valori del minimo INPS vengono annualmente aggiornati

Art. 6

INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

I criteri di riferimento saranno la necessità, l'opportunità e la congruità dell'intervento.

L'importo complessivo delle rette sarà annualmente determinato con apposita deliberazione dell'ente gestore della struttura residenziale e/o semiresidenziali.

L'integrazione delle rette in seguito all'ammissione in strutture socio-assistenziali residenziali e/o semiresidenziali gestite dal Comune direttamente, in convenzione, o a conduzione di terzi avverrà come previsto dall'art.7.

Resta inteso che il ricoverato provvederà a contribuire al pagamento della retta versando tutte le sue entrate, di qualsiasi natura esse siano e comprensive dei risparmi, ad esclusione di una quota per spese personali pari al 25% dell'ammontare del minimo INPS dell'anno in corso nel caso di ricovero in strutture residenziali, pari al 40% del minimo INPS se ospitati in centri diurni e conviventi presso familiari e pari al 70% sempre del minimo INPS se ospitati in centri diurni e residenti da soli o con il coniuge.

Concorrono al pagamento della retta anche i risparmi (es. depositi bancari e/o postali) dell'assistito. In casi particolari e su specifica relazione e proposta dell'assistente sociale responsabile del caso, potrà essere mantenuta nelle disponibilità dell'assistito, per far fronte a spese urgenti ed indilazionabili, una somma definita nel massimo di € 2.000,00. Tale somma potrà essere periodicamente rideterminata con proprio atto dal Responsabile del IV Settore, previa comunicazione alla Giunta Comunale.

Condizione per l'accesso a servizi non residenziali (centri diurni) con oneri a carico del Comune è data dal non possesso da parte dell'interessato di alcun bene immobile salvo la propria abitazione purché non appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9.

Per l'accesso a servizi residenziali comportanti oneri comunali occorre che l'interessato non sia proprietario di alcun bene immobile eccetto l'abitazione in uso al coniuge o ad eventuali figli disabili.

Art. 7

PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Valutazioni delle condizioni

La sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato, o di chi per esso, per l'attivazione di interventi di sostegno economico o di assunzione di spese per inserimenti in strutture residenziali o semiresidenziali o di ammissione al servizio di assistenza domiciliare che determinano oneri a carico del Comune, costituisce atto di richiesta di partecipazione alla copertura del costo ad essi relativo da parte dei parenti tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del Codice Civile.

Il Comune, quando risulti competente per domicilio di soccorso, ai sensi dell'art. 6 della L.328/2000, eroga interventi di aiuto economico, previa verifica delle possibilità di concorso dei parenti che avviene valutando le seguenti condizioni:

In caso di inserimenti in servizi residenziali o semiresidenziali o di ammissione al SAD, la compartecipazione del richiedente o dei famigliari mira a coprire l'intero ammontare della retta del servizio.

Il Comune interviene assumendosi l'onere di un'eventuale quota parte residua solo quando il richiedente abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi e del proprio patrimonio mobiliare (fatte salve le quote come precedentemente stabilito) e tutti i famigliari tenuti ad intervenire ai sensi del presente regolamento abbiano contribuito nella misura come più avanti determinata.

In situazioni eccezionali è data comunque facoltà al Comune di intervenire economicamente in deroga a quanto stabilito dal presente articolo.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali di natura socio-sanitaria rivolte a persone con handicap grave nonché a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione si applicano le disposizioni previste dal DPCM di cui all'art.3, comma 4, 2 ter, del D. Lgs. 03.05.2000 n. 130;

Definizione della quota a carico dei parenti

Qualora la quota posta a carico del richiedente non sia sufficiente a coprire il costo del servizio il Comune stabilisce la quota residua di concorso a carico dei parenti secondo le seguenti modalità:

nell'ordine sono tenuti all'obbligo di contribuzione:

- 1) il coniuge
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, in loro mancanza, i discendenti prossimi (solo se donatari);
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;

Il donatario è tenuto, con precedenza su di ogni altro obbligato, a concorrere al sostegno economico del richiedente nei limiti del valore della donazione presente nel suo patrimonio con riferimento agli ultimi 5 anni antecedenti alla data della domanda dell'interessato. Nel caso in cui la donazione consista nell'abitazione del donatario, che questi non possieda altri beni immobili, che il bene non appartenga alle categorie catastali A1, A8, A9 il donatario, in quanto tale, sarà tenuto a concorrere, con precedenza su ogni altro obbligato, per un importo pari a quanto ammonterebbe l'affitto del bene donato calcolato ai prezzi di mercato.

Ogni nucleo familiare obbligato è tenuto a partecipare per la parte della spesa non coperta dal richiedente nella misura del 10% per un ISEE pari a € 10.330,00 e proporzionalmente fino al 100% con un ISEE di € 25.823

Concorrono alla definizione del reddito delle persone anziane e dei nuclei interessati anche le indennità di accompagnamento, assegni di cura, invalidità civile e qualsiasi altra indennità o rendita, comprese quelle esenti da IRPEF, al netto di eventuali spese assistenziali documentate.

Qualora l'anziano e/o il suo nucleo familiare o le persone tenute agli obblighi alimentari richiedano una prestazione sociale agevolata, ma non siano disponibili a presentare la documentazione relativa all'autocertificazione di cui al D.Lgs 109 del 31.03.1998, così come modificato dal D.Lgs 130 del 03.05.2000, il servizio potrà essere comunque reso fermo restando l'applicazione della tariffa massima.

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto che possiede beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge. Tali atti, ai sensi della vigente legge normativa riguardano essenzialmente:

- Possibilità del Comune di incamerare integralmente eventuali arretrati di pensioni, rendite varie e redditi futuri
- iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore, da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5000,00;
- l'esecuzione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) una volta esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per le rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai sensi del presente regolamento.

Art. 8

INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI

Il Comune di Meldola promuove progetti di inserimento lavorativo indirizzati a cittadini in condizioni psicofisiche e/o sociali di non autosufficienza individuati dagli operatori dei servizi sociali del Comune o dell'AUSL che all'uopo predispongono un apposito progetto e svolgono funzioni di tutor. Gli inserimenti potranno svolgersi presso uffici comunali o esternamente presso aziende o enti appositamente convenzionati.

Il rapporto fra Comune e soggetto inserito non si configura come rapporto di lavoro ma rientra nel quadro degli interventi di assistenza sociale di cui alla L.R. 2/85 ed è finalizzato alla promozione dell'autonomia, dell'integrazione sociale e dell'aiuto alla persona come da art. 5, 8 e 9 della L. 104/92.

Il luogo di svolgimento, l'orario di servizio la durata ed il compenso sono stabiliti dal Responsabile del Settore, previo parere della Giunta, al momento dell'approvazione del progetto d'inserimento.

Art. 9

INSERIMENTI DI CITTADINI PENSIONATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Il Comune di Meldola organizza l'inserimento di cittadini pensionati in attività socialmente utili o direttamente o convenzionandosi con associazioni di volontariato ai sensi della L. 266/91. Gli interessati devono avere, di norma, un'età compresa fra i 55 e i 75 anni ed essere fisicamente idonei. Le attività d'impiego comprendono i servizi di guardiania in genere, l'apertura e la chiusura di spazi pubblici, la pulizia e la cura del verde pubblico, l'assistenza al trasporto di studenti o di anziani, altre attività simili e non dovranno essere sostitutivi di personale di ruolo.

Gli inserimenti sono disposti dal Responsabile del Settore nell'ambito di un fondo stabilito ad inizio anno dalla Giunta specificante altresì il compenso orario per le prestazioni svolte.

Ogni pensionato opererà nella supervisione del Responsabile di Settore competente, individuato nell'atto

di approvazione dell'intervento.

Art. 10

VACANZE ANZIANI

Il Comune supporta e favorisce l'organizzazione di soggiorni in località climatiche destinati a cittadini anziani, provvedendo in toto alle spese di trasporto e all'eventuale integrazione delle quote alberghiere per gli utenti in condizioni economiche svantaggiate.

L'ammissione al servizio, nell'ambito di un fondo stabilito ad inizio anno dalla Giunta, viene disposta dal Responsabile del Settore secondo criteri di opportunità e congruità del servizio.

La partecipazione al costo (integrazione quota alberghiere), qualora annualmente previsto in fase di predisposizione di Bilancio, avviene nella seguente misura:

ISEE		quota a carico utente
fino a	€ 3.720,00	50%
fino a	€ 5.580,00	75%
fino a	€ 7.440,00	95%
superiore a	€ 7.440,00	100%

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'apposito modello predisposto dai servizi sociali. A corredo della domanda dovrà essere allegata:

- **certificazione ISEE** (ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n.109 modificato dal D.Lgs.03/05/2000 n.130, D.P.C.M. 07/05/1999 n.221, D.P.C.M. 04/04/2001 n.242, D.P.C.M. 18/05/01)
- **copia del documento di identità**

Art. 11

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE

Sulla base delle specifiche disponibilità di Bilancio annualmente definite, potranno essere erogati contributi ad associazioni od enti per progetti d'utilità sociale sulla base della seguente modalità.

Presentazione di una domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali da inoltrare entro il 31 Aprile per i progetti con svolgimento nell'anno in corso.

Oggetto della domanda possono essere solo attività da svolgersi nell'ambito del territorio comunale.

Le Associazioni devono essere iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni da almeno 3 anni

Ogni Associazione od ente non può presentare più di una domanda per anno.

L'erogazione dei contributi, che non potrà superare il 50% della spesa prevista, è deliberata dalla Giunta entro il 15 Giugno

- erogazione di una quota pari al 20% al momento dell'approvazione del contributo;
- erogazione del restante 80% del contributo approvato a conclusione dell'iniziativa dietro presentazione da parte del soggetto beneficiario di una relazione conclusiva del progetto da predisporre su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Sociali e, di norma, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento

Qualora in sede di consuntivo le spese associative dovessero risultare di ammontare inferiore al preventivo sulla base del quale il contributo è stata concesso in misura tale da rendere detto contributo

superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute, si provvederà direttamente, in sede di erogazione del rimanente 80% del contributo, a ridurre l'importo concesso affinché questi rientri nei parametri percentuali sopra definiti.

Per progetti particolarmente meritevoli la Giunta può, eccezionalmente, erogare contributi ad associazioni od enti anche in difformità dai suddetti criteri fino ad un valore massimo del 20% rispetto a quanto previsto nell'apposito stanziamento di bilancio.

Art. 12

CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA DI STUDENTI CON DISABILITA' GRAVE

Si tratta di contributi previsti per facilitare l'accesso e la frequenza scolastica di studenti con disabilità grave (L.104/92) e comprendono:

- spese per il trasporto scolastico
- spese relative alla fornitura di personale di assistenza in orario scolastico ed extrascolastico
- contributi per l'acquisto di attrezzatura speciale.

Il piano annuale degli interventi redatto sulla base delle richieste avanzate dai singoli Istituti Scolastici, viene approvato dalla Giunta con proprio atto, previa opportuna concertazione con l'ASL, i Dirigenti Scolastici del territorio e l'Istituto Scolastico Provinciale, in conformità a quanto disposto dall'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili, ai sensi della L.104/1992

Art. 13

ESENZIONE E/O RIDUZIONE RETTA SERVIZI

L'interessato, o chi per esso, dovrà presentare specifica domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'allegato modello predisposto dai servizi sociali - Mod A), entro i seguenti termini:

- per esonero mensa e/o trasporto scolastico, previa pubblicazione di specifico Avviso Pubblico, entro il 31 luglio (salvo proroghe disposte dall'ufficio Servizi Sociali per giustificati motivi), con riferimento all'anno scolastico prossimo venturo
- per pasti domiciliari, rette nido e altri servizi comunali, le richieste, su segnalazione della competente assistente sociale, verranno valutate al momento della presentazione

A corredo della domanda dovrà essere allegata:

- **certificazione ISEE** (ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n.109 modificato dal D.Lgs.03/05/2000 n.130, D.P.C.M. 07/05/1999 n.221, D.P.C.M. 04/04/2001 n.242, D.P.C.M. 18/05/01)
- **copia del documento di identità**

Di norma è richiesto che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 Non essere titolare di diritti reali di godimento su immobili diversi dalla abitazione in uso al nucleo o a eventuali parenti di primo grado**
- 2 Non essere proprietario di autovetture di cilindrata superiore ai 1900cc che risultino immatricolate da meno di 10 anni al momento della presentazione della domanda di contributo**

- 3 Per i cittadini stranieri con cittadinanza extra U.E., possesso di Permesso di soggiorno in corso di validità o documentata richiesta di rinnovo
- 4 Non essere proprietario di natanti e/o fuoribordo
- 5 Non possedere beni mobili, così come disciplinato dalla normativa ISE, dal valore superiore a quanto stabilito dalla Giunta Comunale per ciascun intervento o servizio
- 6 Certificazione ISEE e relative condizioni economiche nei limiti di quanto stabilito dalla Giunta Comunale. Concorrono a definire le condizioni economiche degli interessati, eventuali redditi o proventi non rilevanti ai fini fiscali.
- 7 Qualora l'accesso al servizio risulti facoltativo (es. mensa scolastica presso sezioni delle scuole elementari non a tempo pieno), presenza di genitori entrambi occupati in regolare attività lavorativa, o con documentata impossibilità a provvedere alla custodia e cura dei minori
- 8 Anzianità di residenza nel Comune di Meldola pari ad almeno anni 5 al momento della presentazione della richiesta

L'entità dell'esenzione viene definita prendendo come riferimento 5 fasce ISEE sotto indicate i cui estremi in € vengono periodicamente definiti dalla G.M.:

ISEE	Percentuale di esenzione
inferiore o uguale a € 5.295,52	100%
tra € 5.295,52 e € 6.388,76	75%
tra € 6.388,76 e € 7.351,40	50%
tra € 7.351,40 e € 8.287,21	25%
superiore a € 8.287,21	0%

Annualmente, la Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla definizione, dei limiti reddituali e patrimoniali, di cui ai sopra citati punti 5 e 6 nonché alla eventuale ridefinizione delle percentuali di esenzione

In ogni caso, qualora il tenore di vita effettivo emergente da appositi accertamenti fosse in contrasto con lo stato di indigenza risultante dalla documentazione prodotta l'intervento di assistenza economica non verrà concesso.

Viceversa, in caso di particolare e motivata significatività dell'intervento si può prescindere dai requisiti sopra descritti previa espressa e motivata richiesta avanzata dalla competente assistente sociale. A questa variabile si associa la valutazione circa i riflessi economici derivanti dalla eventuale presenza di qualche malattia o altri stati di bisogno debitamente documentati.

L'assistente sociale può altresì ammettere al beneficio anche richiedenti che si presentino fuori dai termini sopra indicati (ovvero 31 luglio per esenzioni mensa e trasporto scolastico) ma solo qualora sussistano giustificati motivi

Il Responsabile del Settore con proprio Atto dispone gli interventi di cui sopra al fine di procedere alla materiale erogazione dei benefici e degli interventi concessi.

Art. 14

CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO

Possono essere erogati contributi per progetti di qualificazione scolastica presentati dai seguenti soggetti operanti a Meldola

- scuole elementari, materne e medie
- comitati dei genitori e/o degli studenti;

- associazioni operanti in campo formativo.

Le domande di contributo dovranno indicare:

- il programma dell'attività o dell'iniziativa che s'intende effettuare e gli obiettivi preposti;
- il preventivo di spesa;
- l'indicazione dei soggetti coinvolti.

L'Amministrazione può determinare anno per anno le tematiche sulle quali concentrare i contributi in via prioritaria, altrimenti verranno privilegiati, in linea generale, le seguenti attività:

- prevenzione delle difficoltà d'apprendimento e del disagio scolastico;
- integrazione degli alunni con deficit;
- integrazione pluri-etnica e multiculturale;
- continuità educativa;
- educazione alla pace ed ambientale;
- educazione sanitaria, alimentare, psicomotoria;
- sviluppo di conoscenze multimediali;

Le richieste di contributo vanno presentati entro il mese di dicembre per l'anno scolastico in corso.

La Giunta Comunale può attivare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, apposito fondo per l'erogazione di un sostegno economico a favore di famiglie di minori residenti che si trovino nella necessità di frequentare, per indisponibilità di posti nelle strutture del territorio comunale, scuole dell'infanzia situate in comuni limitrofi.

Per accedere a tale contributo, le famiglie dovranno necessariamente dimostrare (tramite specifica domanda di ammissione del minore ai nidi del territorio nei tempi previsti da apposito bando o altra prevista procedura per l'ammissione alla materna) che la frequentazione presso scuole situate in comuni limitrofi dipende unicamente dalla non disponibilità di posti nelle strutture comunali.

L'erogazione di detti contributi verrà disposta con proprio atto dal Responsabile del settore previa comunicazione alla Giunta.

Art. 15

QUOZIENTE MELDOLA

Il comune di Meldola riconosce la famiglia come fondamentale e vitale risorsa per la società

Oltre che per la sua valenza sul piano procreativo, educativo, formativo, di solidarietà, di cura, e di trasmissione di valori (spirituali, etici e culturali), ne viene riconosciuto anche il ruolo primario di attore sociale, capace di realizzare, congiuntamente con il mondo delle istituzioni, del volontariato sociale e dell'associazionismo, una rete virtuosa ove trovare le risposte ai problemi sempre più complessi e diffusi che investono anche l'ambito dei servizi di welfare alla persona e alla famiglia stessa

Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale intende attivare - annualmente e compatibilmente con le disponibilità contingenti di Bilancio - dando mandato alla Giunta Comunale di meglio definire con proprio atto gli interventi di seguito esposti, specifiche iniziative volte a sostenere la famiglia intesa come attore fondamentale del sistema socio economico, a supporto delle sue funzioni educative, di cura e di assistenza

In particolare, (quale orientamento per il corrente anno) si intende promuovere in via sperimentale e compatibilmente con le disponibilità contingenti di Bilancio:

- **la definizione di un sistema di agevolazione delle rette dei servizi scolastici a favore delle famiglie numerose (es. famiglie con 4 o più figli)**

- **la definizione di un sistema di riduzione delle rette dei servizi a favore della popolazione anziani (res. riduzione retta ospiti anziani casa di riposo)**

Art. 16

PROVVEDIMENTI DI DINIEGO

I provvedimenti di diniego in relazione alle domande pervenute per gli interventi di cui al presente regolamento, ritenute non rispondenti ai criteri esplicitati nei precedenti articoli verranno comunicati agli interessati entro 30 giorni dall'avvenuto completamento della pratica.

Art. 17

RICORSI

Le decisioni del Dirigente circa l'erogazione o la negazione di prestazioni socio-assistenziali sono atti definitivi e pertanto impugnabili in sede giurisdizionale.

Eventuali esposti o richieste di riesame vanno indirizzate al Dirigente

Le forme di partecipazione agli interessati ai procedimenti amministrativi relativi all'adozione degli atti di cui al presente regolamento sono quelle previste al Cap. III delle L. n. 241/1990.

Per le tutele di legge riferite a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolari compiuti dagli uffici dell'Ente nell'attuazione del presente regolamento i cittadini possono attivare il Difensore Civico.

Art. 18

CONTROLLI E VERIFICHE

Per garantire il controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con il Ministro delle Finanze o con Uffici periferici dello stesso Ministero, sia in forma autonoma che associata con altri Comuni o pubbliche amministrazioni.

Il comune può altresì effettuare controlli autonomi su tutti gli indicatori in particolare per quelli reddituali, immobiliari o altro e/o richiedere al cittadino stesso i documenti comprovanti l'auto dichiarazione prodotta anche al fine di procedere alla correzione di errori materiali o di modesta entità.

I controlli possono essere effettuati anche tramite lo scambio di informazioni tra i settori del Comune e con altre pubbliche amministrazioni.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, i competenti uffici comunali adottano le specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti o concessi ovvero per recuperare le somme indebitamente percepite dal richiedente.

I controlli saranno effettuati a campione su una percentuale variabile dal 2% al 10% delle certificazioni presentate in corso d'anno e ogni qualvolta si manifesti un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni.

Il Comune può altresì procedere all'invio di specifiche istanze alla Guardia di Finanza per l'attivazione di più specifiche ed approfondite verifiche.

L'amministrazione comunale nello svolgere i controlli potrà attenersi a linee guida oggetto di un protocollo operativo tra i soggetti coinvolti nel sistema integrato di controllo.